

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 60



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
24 febbraio 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 60/01	Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2017, relativa al rinnovo del Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	1
2017/C 60/02	Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2017, relativa al rinnovo del Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	3

Commissione europea

2017/C 60/03	Tassi di cambio dell'euro	4
2017/C 60/04	Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	5
2017/C 60/05	Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 12 dicembre 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	6

IT

2017/C 60/06	Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2017, riguardante la concessione di licenze individuali per l'impiego del marchio «rete di riferimento europea» a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee	7
2017/C 60/07	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 60/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8270 — EDF/CDC/RTE) ⁽¹⁾	10
2017/C 60/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8396 — Bain Capital Investors/Fintyre) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

**relativa al rinnovo del Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale**

(2017/C 60/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la candidatura presentata dal governo bulgaro,

considerando quanto segue:

- (1) con decisioni del 14 luglio 2015 ⁽²⁾ e del 14 settembre 2015 ⁽³⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2015 al 17 settembre 2018.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per la Bulgaria a seguito delle dimissioni della sig.ra Emilia VALCHOVSKA.
- (3) Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2018:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:

BULGARIA	sig.ra Maria TODOROVA
----------	-----------------------

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 232 del 16.7.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 305 del 16.9.2015, pag. 2.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****relativa al rinnovo del Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

(2017/C 60/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione per i rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) con decisioni del 14 luglio 2015 ⁽²⁾ e del 14 settembre 2015 ⁽³⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2015 al 17 settembre 2018.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro si è reso vacante per la Finlandia in seguito alle dimissioni della sig.ra Satu AGREN.
- (3) Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2018:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

FINLANDIA	Sig.ra Mirja HANNULA
-----------	----------------------

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. BARTOLO

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 232 del 16.7.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 305 del 16.9.2015, pag. 2.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 febbraio 2017

(2017/C 60/03)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0573	CAD	dollari canadesi	1,3868
JPY	yen giapponesi	119,30	HKD	dollari di Hong Kong	8,2037
DKK	corone danesi	7,4335	NZD	dollari neozelandesi	1,4637
GBP	sterline inglesi	0,84628	SGD	dollari di Singapore	1,4926
SEK	corone svedesi	9,4975	KRW	won sudcoreani	1 200,29
CHF	franchi svizzeri	1,0663	ZAR	rand sudafricani	13,6180
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2693
NOK	corone norvegesi	8,8070	HRK	kuna croata	7,4320
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 091,10
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,7039
HUF	fiorini ungheresi	308,21	PHP	peso filippino	53,048
PLN	zloty polacchi	4,3080	RUB	rublo russo	61,1931
RON	leu rumeni	4,5200	THB	baht thailandese	36,990
TRY	lire turche	3,7757	BRL	real brasiliano	3,2412
AUD	dollari australiani	1,3691	MXN	peso messicano	21,0150
			INR	rupia indiana	70,5465

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2017/C 60/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 26 novembre 2013 nei confronti di Curaçao con la decisione 2013/C 346/03 ⁽¹⁾ della Commissione relativa alla notifica trasmessa a Curaçao che la Commissione considera possa essere identificata come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1. Quadro normativo

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2. Procedura

Il 26 novembre 2013 la Commissione europea ha notificato a Curaçao la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l'identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato Curaçao a collaborare proponendo un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con Curaçao. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. Il primo periodo semestrale di dialogo è stato prorogato di ulteriori sei mesi, il 17 luglio 2014 e il 25 marzo 2015. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

Curaçao ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l'esercizio futuro, avviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3. Conclusione

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti di Curaçao ai sensi dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ GU C 346 del 27.11.2013, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 12 dicembre 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2017/C 60/05)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 12 dicembre 2014 nei confronti delle Isole Salomone con la decisione 2014/C/447/09 della Commissione ⁽¹⁾ in cui si notificava alle Isole Salomone la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1. Quadro giuridico

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2. Procedura

Il 12 dicembre 2014 la Commissione europea ha notificato alle Isole Salomone la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l'identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato le Isole Salomone a collaborare con la Commissione proponendo un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con le Isole Salomone. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

Le Isole Salomone hanno adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l'esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.

3. Conclusioni

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti delle Isole Salomone ai sensi dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ GU C 447 del 13.12.2014, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2017****riguardante la concessione di licenze individuali per l'impiego del marchio «rete di riferimento europea» a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee**

(2017/C 60/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l'acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ la Commissione è tenuta a sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee (RRE) tra i prestatori di assistenza sanitaria altamente specializzata degli Stati membri.
- (2) L'articolo 7 della decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che la Commissione autorizzi le reti e i loro membri all'impiego di un identificatore grafico unico («logo»).
- (3) Il logo «rete di riferimento europea» è stato registrato dalla Commissione come marchio figurativo (n. di registrazione 012252128) nel territorio dell'Unione europea.
- (4) L'Unione europea è la legittima proprietaria del marchio e intende concedere una licenza per il suo impiego a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee,

DECIDE:

Articolo 1

Tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE godono di un diritto non esclusivo, gratuito e soggetto a restrizioni all'impiego del marchio «rete di riferimento europea» (n. di registrazione 012252128) per iniziative legate ad attività delle reti di riferimento europee in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE sono autorizzati a concedere in sublicenza ai membri delle rispettive reti il diritto all'impiego del marchio per iniziative legate alle attività delle loro reti.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2017/C 60/07)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2017

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2017

01-2017	EUR	BGN	CZK	DKK	HRK	HUF	PLN
1 EUR =	1	1,95580	27,0213	7,43547	7,52995	308,987	4,36710
1 BGN =	0,511300	1	13,8160	3,80175	3,85006	157,985	2,23290
1 CZK =	0,0370078	0,0723799	1	0,275170	0,278667	11,4349	0,161617
1 DKK =	0,134491	0,263037	3,63411	1	1,01271	41,5558	0,587334
1 HRK =	0,132803	0,259736	3,58851	0,987453	1	41,0344	0,579965
1 HUF =	0,00323638	0,00632972	0,0874514	0,024064	0,0243698	1	0,0141336
1 PLN =	0,228985	0,447848	6,18747	1,70261	1,72424	70,7532	1
1 RON =	0,222133	0,434448	6,00232	1,65166	1,67265	68,6361	0,970078
1 SEK =	0,105141	0,205635	2,84105	0,781774	0,791708	32,4872	0,459163
1 GBP =	1,16143	2,27153	31,3835	8,63581	8,7455	358,868	5,07211
1 NOK =	0,111124	0,217336	3,00272	0,826259	0,836758	34,3359	0,485290
1 ISK =	0,00819852	0,0160347	0,221535	0,0609599	0,0617345	2,53324	0,035804
1 CHF =	0,933402	1,82555	25,2217	6,94028	7,02847	288,409	4,07626

01-2017	RON	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	4,50181	9,51102	0,861004	8,99895	121,973	1,07135
1 BGN =	2,30177	4,86298	0,440231	4,60116	62,3649	0,547781
1 CZK =	0,166602	0,351982	0,031864	0,333032	4,51396	0,0396483
1 DKK =	0,605451	1,27914	0,115797	1,21027	16,4042	0,144086
1 HRK =	0,597854	1,26309	0,1143439	1,19509	16,1984	0,142279
1 HUF =	0,0145696	0,0307813	0,00278654	0,0291241	0,394752	0,00346730
1 PLN =	1,030845	2,17788	0,197157	2,06062	27,9300	0,245323
1 RON =	1	2,11271	0,191257	1,99896	27,0943	0,237982
1 SEK =	0,473326	1	0,0905270	0,94616	12,8244	0,112643
1 GBP =	5,22856	11,0464	1	10,4517	141,664	1,24430
1 NOK =	0,500259	1,056903	0,0956782	1	13,5542	0,119053
1 ISK =	0,036908	0,077976	0,00705896	0,0737781	1	0,00878349
1 CHF =	4,20200	8,87760	0,803663	8,39964	113,850	1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: gennaio-17	1 EUR in moneta nazionale	1 unità di moneta nazionale in EUR
BGN	1,95580	0,511300
CZK	27,0213	0,0370078
DKK	7,43547	0,134491
HRK	7,52995	0,132803
HUF	308,987	0,00323638
PLN	4,36710	0,228985
RON	4,50181	0,222133
SEK	9,51102	0,105141
GBP	0,861004	1,16143
NOK	8,99895	0,111124
ISK	121,973	0,00819852
CHF	1,07135	0,933402

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo,
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo,
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo,
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8270 — EDF/CDC/RTE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 60/08)

1. In data 17 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Réseau de transport d'électricité («RTE», Francia), attualmente sotto il controllo esclusivo di Electricité de France («EDF», Francia), mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - CDC è un ente pubblico francese che opera nel finanziamento di investimenti di interesse generale e nell'assunzione di partecipazioni in settori aperti alla concorrenza, nonché nella gestione di fondi privati a cui i pubblici poteri intendono garantire una protezione particolare,
 - EDF e le sue controllate operano principalmente nel settore dell'energia elettrica, in particolare nella produzione, nella vendita all'ingrosso, nel commercio, nel trasporto, nella distribuzione e nella fornitura di energia elettrica, in Francia e all'estero. Il gruppo EDF opera anche nei settori del gas e dei servizi energetici, in Francia e all'estero,
 - RTE, attualmente controllata al 100 % di EDF, possiede e gestisce la rete pubblica francese di trasporto dell'energia elettrica. RTE opera sotto il controllo della Commission de régulation de l'énergie («CRE»), in base a condizioni specifiche di governance che ne garantiscono l'indipendenza gestionale all'interno del gruppo EDF.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8270 — EDF/CDC/RTE, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8396 — Bain Capital Investors/Fintyre)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 60/09)

1. In data 17 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Bain Capital Investors, L.L.C («Bain Capital», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Fintyre SpA («Fintyre», Italia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bain Capital: impresa di investimento in private equity,
- Fintyre: fornitura all'ingrosso e al dettaglio di pneumatici di ricambio e prestazione dei relativi servizi, in Italia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8396 — Bain Capital Investors/Fintyre, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT